

servizio, essa deve riferirsi soltanto al periodo di effettivo servizio prestato presso la Direzione Generale, cioè fino al 30 giugno 1936, ed in base allo stipendio da me goduto a quell'epoca. Pertanto, il periodo di aspettativa a tempo indeterminato deve intendersi solamente agli effetti di un mio eventuale ritorno in servizio presso codesta o la Direzione Generale, con il grado di "provinciense"; — con lettera del 17 stesso mese chiese che, in seguito alla sua nomina a Coagente di Firenze, gli fosse prorogata la posizione di aspettativa in deroga alla norma di cui all'art. 19 del C.C.L. 1941 (secondo cui l'aspettativa non può superare la durata di un anno), con fermando di interpretare tale concessione come valida solamente ai fini della conservazione del posto e dell'anzianità acquisita in relazione al Servizio effettivamente prestato presso la Direzione Generale, nonché del mantenimento in vigore, per la durata dell'aspettativa, del contratto di assicurazione